

Il fattore religioso nelle relazioni di lavoro



Sonia Fernandez Sanchez

Associata di Diritto del lavoro
Università degli Studi di Cagliari

Antonio Lo Faro

Ordinario di Diritto del lavoro
Università degli Studi di Catania

Vito Pinto

Ordinario di Diritto del lavoro
Università degli Studi di Bari

Pubblichiamo in questo fascicolo della rivista i contributi presentati al seminario «Pratiche religiose e lavoro. Tra multiculturalismo, libertà e neutralità» tenutosi presso il Convento di San Cerbone (Lucca) il 21 e il 22 settembre 2024. Organizzato da *Labour Law Community* e dal *Gruppo delle Conversazioni sul lavoro del Convento di San Cerbone*, l'evento ha avuto una genesi piuttosto peculiare che merita di essere qui ricordata.

Tutto ha avuto inizio allorché uno di noi, Antonio Lo Faro, ha distribuito in anteprima a in gruppo di colleghi giuslavoristi che già avevano scritto di libertà religiosa nel rapporto di lavoro, un suo saggio sul tema¹. Il vivace scambio di opinioni che ne è scaturito ha fatto emergere non soltanto l'opportunità di proseguire il confronto in un clima informale, ma anche l'esigenza di collegare la riflessione giuslavoristica ad altri saperi e contesti culturali.

¹ Si tratta di *Identità religiose, lavoro e diritto: in difesa della neutralità*, successivamente pubblicato in *Lav. Dir.*, 2024, n. 1, p. 25.

Lo struttura del convegno rispecchia questa origine. Sebbene sia stato dato ampio spazio alle libere riflessioni dei partecipanti, per lo più giuslavoristi teorici e pratici, le relazioni sono state tutte volutamente affidate a studiosi di altre discipline.

La prima di queste è stata affidata ad uno storico della filosofia, Riccardo Roni (Università della Basilicata), che in ragione dei suoi molteplici impegni non è purtroppo riuscito a fornirci il testo scritto della sua relazione. L'interesse suscitato dalla stessa - intitolata «Per una società interculturale: la persona nella “comunità di interpretazione”» induce tuttavia gli scriventi, pur con la loro limitatissima competenza in materia, a tratteggiarne i contenuti in questa sede. Riprendendo alcune idee già esposte in un'opera monografica², Roni ha ricostruito storia e metamorfosi del concetto di “transculturazione” che, quanto meno nella formulazione originaria (1940) di Fernando Ortiz, antropologo testimone della storia cubana del Novecento, possiede una gamma di significati per molti aspetti assai diversi rispetto a quanto, oggi, nelle società multietniche e di fronte agli effetti postumi della *globalizzazione*, intendiamo con *multiculturalismo*, *interculturalità* oppure *transculturalità* (termini che, come ha spiegato il relatore, sul piano filosofico non sono sinonimi). Sulla base di questa ricognizione storico-concettuale, Roni ha mostrato *se e come* sia possibile superare il paradigma multiculturale (secondo il quale le culture possono convivere giustapposte come le tessere di un mosaico) e pensare a nuove forme di convivenza e di relazione in cui la *persona*, pur rivendicando il diritto all'identità, possa sentirsi nel contempo aperta a esperienze di decostruzione della stessa, in modo da consentire l'irruzione del nuovo e della differenza. Un processo che dovrebbe contribuire all'affermazione storica della “comunità di interpretazione” (sintagma coniato dal filosofo pragmatista americano Josiah Royce agli inizi del Novecento), in cui la creazione di “nuovi” significati e l'articolazione di “nuove” ragioni per la convivenza avviene nel *social space* che allo stesso tempo è anche un *environmental space of reason*.

Fin qui Roni. Nelle intenzioni, l'inquadramento filosofico del tema avrebbe dovuto essere completato dal filosofo del diritto Andrea Porciello (Università di Catania), al quale avevamo affidato il compito di affrontare il problema della costruzione collettiva delle identità secondo le linee già esposte nei suoi scritti³. Una circostanza imprevista ha tuttavia impedito al collega di essere presente al seminario; anche di questo riteniamo di dover dar conto in questa

² *Il flusso interculturale. Pragmatismo etico e peso della storia nella filosofia emergente*, Mimesis edizioni, Milano-Udine, 2017.

³ V., ad esempio, *Identità e riconoscimento tra individuo e gruppo*, in *Diritto del lavoro e società multiculturale*, scritti raccolti da A. Viscomi, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, p. 3.

breve presentazione al fine di consentire a chi volesse di consultarne gli scritti.

Le altre relazioni, qui di seguito pubblicate, sono state affidate a studiosi di diritto ecclesiastico (Francesco Alicino, dell'Università LUM Giuseppe De Gennaro, e Roberto Mazzola, dell'Università del Piemonte orientale), di filosofia del diritto (Paola Parolari, dell'Università di Brescia) e di diritto internazionale (Paola Puoti, dell'Università di Chieti e Pescara).

Come anticipato, tutte le relazioni sono state seguite da un vivace e fecondo dibattito che ha visto impegnati soprattutto i giuslavoristi, del quale in questa sede è impossibile dare conto in modo compiuto vista l'ampiezza della discussione. Poiché all'informalità degli interventi ha fatto seguito la libertà di inviare il testo per la pubblicazione, siamo peraltro grati ai colleghi Enrico Gragnoli (Università di Parma) e Stefania Scarponi (Università di Trento), a Sergio Galleano (avvocato giuslavorista) e a Francesco Perrone (giudice del Tribunale di Padova), i quali ci hanno fatto pervenire contributi scritti che siamo lieti di pubblicare in questo volume.

L'auspicio è che i materiali qui offerti ai lettori e alle lettrici di *OPEN* possano costituire uno spunto per proseguire la riflessione sui legami tra il fattore religioso, sicuramente uno degli elementi più incisivi di differenziazione all'interno delle società contemporanee, e il lavoro, che in queste stesse società costituisce non soltanto fonte di reddito ma anche veicolo di integrazione. Com'era evidenziato nella locandina/invito al convegno, sono «molti gli esempi che si possono trarre dalla casistica giurisprudenziale, sia internazionale che nazionale (non solo italiana): si pensi alla richiesta di calendarizzare le prove selettive preassuntive in giornate diverse da quelle in cui il credo religioso impone l'astensione totale dal lavoro o al rifiuto della prestazione nelle suddette giornate; al rifiuto di eseguire determinate mansioni (come il non maneggiare o vendere prodotti a base di maiale e alcolici); all'istanza di articolare l'orario di lavoro in modo da collocare le pause giornaliere in coincidenza dei momenti da dedicare alla preghiera; al rifiuto di indossare determinati indumenti (quale la minigonna della divisa aziendale) o alla volontà di indossare alcuni indumenti religiosi (come il velo islamico)». In gioco, quindi, è la richiesta di gruppi sociali sempre più numerosi che reclamano non un'uguaglianza omologante, bensì il riconoscimento giuridico della propria specificità (religiosa). E l'elaborazione che anche i giuslavoristi sono chiamati a compiere è ancora lungi dall'essere conclusa.